

DGR 29 dicembre 1999 n. 47579

*Linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in attuazione dell'art. 21, comma 1,2,3 L.R. 54/90 e successive modifiche.*

*(Attuazione attività di progetto PRS 5.3.3. "Sinergie" - WP5)*

VISTA la L.R. 12 maggio 1990, n. 54 e successive modificazioni che, al titolo 1, artt. 3 e 4 individua le attività regionali di protezione civile nella previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio gravanti sul territorio lombardo, e prevede che la Regione, nel perseguire le proprie finalità di previsione e prevenzione, individui procedure di indirizzo e coordinamento nei confronti dei soggetti coinvolti a vario titolo nella materia di protezione civile;

VISTA la L. 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile, e all'art. 6, 1° comma, prevede che, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le Regioni provvedano all'attuazione delle attività di protezione civile;

VISTA la già richiamata L.R. 54/90, modificata dalla L.R. 22 gennaio 1999, n. 2 ove al Titolo 4, "Attività di intervento operativo" , art. 21 commi 1,2,3 è prevista la costituzione di Centri Polifunzionali di Emergenza, presso sedi dislocate in ambito regionale, al fine di disporre in ogni momento di uomini e mezzi per le necessità della protezione civile e per potenziare le capacità di risposta all'emergenza, in attuazione di quanto disposto dal D.L. 29.12.1995, n. 560, convertito nella legge n. 74/96;

ATTESO che tali strutture saranno pertanto finalizzate all'ammassamento di materiali e mezzi da impiegarsi in caso di emergenza, nonché per l'addestramento all'uso delle attrezzature ed al perfezionamento della singole specializzazioni;

CONSIDERATO che le attrezzature saranno affidate alle Organizzazioni di volontariato di protezione civile, previ accordi specifici e mediante il coinvolgimento degli Enti locali di riferimento, in particolare con quelli dotati di Gruppi Comunali o Intercomunali di Protezione Civile;

ATTESO inoltre che i Centri verranno progressivamente istituiti in funzione delle priorità regionali individuate, nonché in relazione alle risorse che la legge metterà a disposizione nel bilancio dell'anno 2000 e successivi;

VISTO il D. Lgs. n. 112/98, che all'art.108, punto b), attribuisce alle Regioni funzioni di coordinamento del volontariato, con riferimento alle esigenze di addestramento e gestione delle emergenze;

VISTA la D.C.R. dell'8 ottobre 1998, n. VI/1038, con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale per gli anni 1999-2001, che prevede, nell'elenco delle nuove

attività di progetto 1998, l'attività di progetto 5.3.3."SINERGIE" (Sistema Integrato per l'Emergenza Regionale) composto da sei sottoprogetti;

RILEVATO altresì che nell'ambito dell'attività di progetto strategico 5.3.3 "SINERGIE" è stato individuato un sottoprogetto (WP 5) con lo specifico obiettivo di redigere le linee guida per fornire criteri per la individuazione dei siti idonei alla localizzazione dei Centri Polifunzionali di Emergenza e per individuare funzioni e dotazioni dei Centri stessi, in attuazione delle sopracitate norme;

RITENUTO pertanto di approvare, a conclusione dell'attività di sottoprogetto WP5 sopra indicata, il documento allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, che indica criteri base per individuare e strutturare i CPE nel territorio regionale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta spesa;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 127/1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### D E L I B E R A

1. di approvare le linee guida sui criteri base per l'individuazione e la costituzione dei CPE (Centri Polifunzionali di Emergenza), come da allegato "A" alla presente deliberazione;
2. di provvedere con successivi atti alla individuazione ed alla costituzione dei CPE (Centri Polifunzionali di Emergenza), nonché all'assegnazione delle eventuali attrezzature.

IL SEGRETARIO

## **Allegato "A"**

Linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza in attuazione dell'art. 21, comma 1,2,3 L.R. 54/90 e successive modifiche.

(Attuazione attività di progetto PRS 5.3.3. "Sinergie" - WP5)

## **1. Premessa**

Il Sistema nazionale della Protezione Civile è cresciuto negli ultimi 20 anni a "dismisura" rispetto a quanto non sia proporzionalmente cresciuto in tutti gli anni dal dopo guerra ad oggi. L'attenzione sulla problematica venne focalizzata grazie a due eventi calamitosi di portata considerevole: il terremoto del Friuli prima e dell'Irpinia dopo. Questi eventi hanno costretto le pubbliche autorità a capire che il soccorso doveva essere organizzato prima che gli eventi si verificassero, per poter offrire una risposta subitanea e soprattutto efficace. L'improvvisazione poteva aggiungere solo confusione alla confusione già implicita nelle situazioni di emergenza o peggio aumentare il caos e le persone da soccorrere, in quanto i soccorritori si trasformavano spesso in vittime. La dimensione degli eventi fu tale che mise in luce in maniera inequivocabile la necessità che uno Stato moderno e "ricco" si dotasse di strutture di pronto intervento per affrontare le emergenze. Vennero elaborate ed approvate leggi ad hoc per consentire la crescita di queste strutture. Con il trascorrere degli anni e, purtroppo, con l'esperienza maturata nel corso di altre sciagure ed emergenze, cominciarono però a farsi sentire i limiti della politica del solo soccorso, delineandosi sempre più un quadro della Protezione civile composto da più elementi, tra i quali il soccorso ed il superamento dell'emergenza sono solo una parte. Infatti le disgrazie che si susseguirono, sino alle più recenti emergenze del terremoto umbro - marchigiano e delle frane di Sarno e Quindici, dimostrano che in Italia poco o nulla è stato fatto per la prevenzione e la previsione. Non si può attendere passivamente il verificarsi di un fenomeno disastroso per portare soccorso alle popolazioni o ai beni ambientali, ormai irrimediabilmente compromessi. La coscienza di queste lacune ha indotto il legislatore ad introdurre questi temi nella più recente legislazione, favorendo da una parte lo sviluppo di programmi su base regionale di previsione e prevenzione e dall'altra l'elaborazione di piani di emergenza a vari livelli (di bacino, provinciali, sovracomunali e comunali), che tengano conto delle situazioni di rischio del territorio, individuate anche sulla base dei programmi di previsione e prevenzione, per mitigare la vulnerabilità di beni e persone sottoposte ai fenomeni disastrosi.

La Regione Lombardia si trova oggi a metà del guado, con un Programma di previsione e prevenzione (approvato con DGR n. 36805 del 12.6.98) e una Direttiva Regionale per la

pianificazione di emergenza degli Enti locali, ai sensi dell'art. 108 comma 1 lett. a) e c) punto 3 del D.Lgs. 112/98 (approvata con DGR n. 6/44001 del 28.10.99).

Il C.P.E. (Centro Polifunzionale di Emergenza) è la struttura che operativamente coniuga le esigenze delle fasi di previsione e prevenzione con quelle di concorso all'emergenza. Infatti la conoscenza della vulnerabilità del territorio correlata ai rischi determina la focalizzazione delle aree a rischio e degli strumenti necessari per affrontare le emergenze che ne possono derivare. Si potranno quindi allestire reparti e magazzini con le attrezzature necessarie e gli uomini addestrati al loro uso, non in maniera generica, ma mirata alla risoluzione di emergenze prefigurabili. Da qui la necessità che i CPE non siano solo depositi di materiale (come di fatto lo sono i magazzini del C.A.P.I. - Centro Assistenziale Pronto Intervento) ma centri attivi di vigilanza, di coagulazione delle forze di protezione civile, con il volontariato in primo luogo, di operatività costante, con azioni di esercitazioni e didattiche finalizzate alla conoscenza dei rischi ed alla risoluzione delle emergenze.

La realizzazione dei CPE rappresenta un momento di avanzamento nel processo di costruzione del nuovo sistema regionale di protezione civile. I CPE sono finalizzati a rendere più efficace, più efficiente e di maggiore qualità, il "servizio" e, quindi, la risposta di protezione civile da parte del sistema regionale che concorre con le proprie risorse al soccorso delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

Ulteriore motivo per la costituzione dei CPE è il ruolo di sperimentazione e sinergia con le altre strutture di protezione civile che essi intrinsecamente rivestono. Infatti sia a livello nazionale che di comunità locali appare ormai chiara l'esigenza di approntare un'organizzazione capace di affrontare i temi della protezione civile superando le contrapposizioni settoriali e ideologiche, la diffidenza o la scarsa capacità di collaborazione tra istituzione e volontariato.

L'art. 11 della legge 225/92 stabilisce le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile (VVF, CRI, Volontari, etc.). Risulta di estrema importanza, all'interno dei CPE, sviluppare modalità procedurali di interazione tra le Organizzazioni di Volontariato, ed altre strutture operative quali, per esempio, la Croce Rossa e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. I CPE, per il livello regionale e provinciale, rappresentano l'opportunità e il luogo concreto delle sinergie delle strutture operative. I CPE possono diventare il luogo dello scambio della conoscenza, della professionalità e della solidarietà, finalizzati a formare e ad esercitare il "team" in tempo di normalità per l'utilizzo effettivo durante le emergenze.

## **2. Definizione e finalità**

**2.1.** I Centri Polifunzionali di Emergenza sono strutture pubbliche, costituite da un complesso edilizio da adibire a ricovero di mezzi e attrezzature, a "sala situazione", ad uso didattico, con eventuale foresteria annessa. La struttura dovrà essere dotata di area scoperta connessa, da adibire a campo di esercitazione.

**2.2.** La finalità del Centro Polifunzionale è quella di ricoverare e mantenere efficienti i mezzi e le attrezzature per il soccorso, di stimolare la crescita culturale, soprattutto dei volontari di protezione civile, mediante corsi di aggiornamento teorici e pratici, di affrontare le emergenze locali nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile.

I mezzi e le attrezzature depositate potranno essere di proprietà della Regione stessa, degli Enti locali, delle Organizzazioni di volontariato o anche delle strutture operative di cui all'art. 11 della legge 225/92.

La struttura potrà essere di proprietà regionale o di altri Enti pubblici che ne dispongano l'uso gratuito o in affitto.

Essi sono punto di riferimento unico e certo per tutto il Volontariato lombardo, di incontro per seminari, attività di formazione, addestramento ad uso dei volontari, nonché luogo della sperimentazione delle sinergie tra le strutture operative.

**2.3.** Il livello dei Centri Polifunzionali di Emergenza può essere di carattere regionale, sub regionali, provinciale, sub provinciale, a seconda del ruolo di coordinamento territoriale che rivestono. I CPE regionali saranno uno solo, al massimo due, con funzioni di coordinamento ed indirizzo; quelli sub provinciali risponderanno alle esigenze di coordinamento interprovinciale tra due province finitime.

## **3. Contesto legislativo**

I CPE non trovano un preciso contesto legislativo a livello nazionale, in quanto la legge 225/92 e la successiva modifica apportata dal D.Lgs. 300/99 non prevede tali strutture. Il Decreto Legge 29.12.95 n. 560, convertito nella legge 74/96, riguardante tra l'altro interventi urgenti in materia di protezione civile, all'art. 14, comma 1, recita testualmente: "Allo scopo di potenziare la capacità di risposta all'emergenza (...) il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni interessate, predispone un piano entro il maggio 1996 per la dislocazione nelle aree a rischio del territorio nazionale di mezzi e materiali, prevedendo

anche l'affidamento in uso gratuito ai comuni, alle organizzazioni ed alle Associazioni di volontariato (...) dei materiali di propria dotazione".

Non è un preciso riferimento ai Centri Polifunzionali, ma si avvicina molto al concetto che di fatto si ha di tali strutture. Inoltre lo Stato sottolinea come i mezzi in dotazione a tali strutture siano di proprietà dello Stato stesso. Sostanzialmente il legislatore si voleva riferire a strutture analoghe ai magazzini del C.A.P.I., duplicandole sul territorio. Ma ciò che maggiormente limitava l'esecutività del provvedimento di legge è il riferimento ad un preventivo piano da adottarsi entro il maggio 1996, che non è mai stato adottato. Di fatto le strutture previste nella citata legge 74/96 rimasero e rimangono lettera morta, almeno in Regione Lombardia.

Nell'ambito della legislazione regionale è solo con la l.r. 2/99, di parziale modifica della l.r. 54/90, che i Centri Polifunzionali vengono esplicitamente riconosciuti, con un richiamo alla legge 74/96.

L'articolo della l.r. 2/99 non solo individua tra le strutture operative i CPE, ma definisce le modalità costitutive ed operative, dando alcune precise indicazioni. Infatti la Regione potrà acquistare direttamente le strutture, e con esse le attrezzature necessarie, o affittare gli immobili. Potrà inoltre gestire in proprio i Centri o affidarne la gestione, mediante convenzione, con enti, istituzioni ed organizzazioni di volontariato.

Viene anche definito il concetto che i CPE siano strutture "operative" permanenti e che gli stessi vengano progressivamente individuati nel tempo in funzione delle priorità regionali.

Il dettato dell'articolo, così come sopra parafrasato, indica molto chiaramente il percorso del lavoro da eseguire per arrivare alla costituzione "graduale" dei CPE.

Ma l'aspetto che avrà portata più rilevante, anche se non esplicitato nella l.r. 2/99, è il riferimento alla individuazione dei CPE finalizzati "all'acquisto degli automezzi da impiegare per situazioni di emergenza di protezione civile...". In altri termini si dà via libera alla costituzione della "Colonna Mobile Regionale", come forza di pronto impiego composta da attrezzature e mezzi di proprietà della Regione Lombardia (ma non necessariamente) ed affidata per l'impiego, prevalentemente, a qualificate organizzazioni di volontariato.

L'utilità di impiego delle colonne mobili e la loro ormai inderogabile necessità verrà illustrata nel paragrafo successivo. Ciò che importa qui sottolineare è il legame inscindibile dei Centri Polifunzionali con la colonna mobile (o con le parti di essa costituita a moduli dislocati singolarmente anche in più Centri), attorno alla quale ruota l'interesse stesso dei Centri. I Centri infatti saranno luogo di ricovero della colonna o dei moduli, nonché luogo di addestramento e formazione del volontariato all'uso della colonna mobile e delle attrezzature che la compongono, in relazione alle emergenze che si dovranno affrontare.

Il supporto di legge conforta molto nell'intraprendere l'azione di costituzione dei CPE, anche perché all'articolo di legge sono direttamente collegati i corrispettivi finanziamenti, ma d'altro canto l'individuazione dei CPE non è necessariamente legata ad una loro esplicitazione in qualsivoglia legge, poiché in definitiva possono intendersi quale azione concreta di prevenzione dei rischi presenti comunque sul territorio regionale, e quindi una diretta conseguenza dell'applicazione del programma di previsione e prevenzione già approvato dalla Giunta regionale.

In aggiunta il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 all'art. 108 attribuisce alle Regioni le funzioni relative agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato, rafforzando la tesi che indipendentemente dalla presenza formale in testi di legge dei CPE la sussistenza rimane legittimata dal citato D.Lgs. 112/98, ritenendosi per eccellenza il CPE una struttura operativa finalizzata all'organizzazione del volontariato.

L'ultima novità in fatto di legislazione in materia di protezione civile, il D.Lgs. 300 del 30 luglio 1999, "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 59/97", è talmente vago da non modificare nulla rispetto alle affermazioni sinora fatte. Il D.Lgs. 300/99 si riferisce in particolare alla costituzione della Agenzia Nazionale di Protezione Civile, conseguente alla soppressione del Dipartimento.

#### **4. Funzioni e dotazioni dei Centri Polifunzionali.**

##### **4.1. Funzioni**

La funzione principale che dovranno assolvere i CPE è il coagulo delle forze decentrate del volontariato di protezione civile e l'interazione con le altre ed eventuali strutture operative previste dalla legge 225/92. Dovrebbero divenire il vero e proprio centro operativo delle Organizzazioni di volontariato, il luogo di scambio delle notizie, la base operativa per la prima risposta alle chiamate per emergenze regionali e/o provinciali. Il CPE dovrebbe funzionare analogamente alle caserme dei vigili del fuoco e possibilmente in diretta collaborazione.

In termini analitici le funzioni principali che dovranno svolgere, oltre a quelle che verranno successivamente individuate, sulla base delle prime esperienze gestionali, sono le seguenti:

- deposito dei mezzi ed attrezzature utili alla formazione della colonna mobile regionale;
- deposito di altri mezzi e attrezzature per emergenze varie ed esercitazioni;
- officina riparazioni;

- sala radio, sala situazioni, collegamenti informatici (Internet, reti regionali, etc.);
- aula didattica;
- biblioteca;
- addestramento pratico;
- foresteria per 4 - 6 persone;
- piazzola elicottero

#### **4.1.1 Le colonne mobili di pronto intervento**

Occorre fare una particolare digressione sul tema delle colonne mobili di pronto intervento sia per l'attualità dell'argomento, sia per la effettiva necessità, messa in luce anche nelle recenti esperienze di Sarno (Napoli) e di Kukës (Albania), dove la Regione Lombardia è stata chiamata ad intervenire con forze di volontariato da essa coordinate sotto forma di colonna mobile autosufficiente.

Sino ad oggi, quando la Regione è stata chiamata ad organizzare una colonna mobile ha operato attraverso le organizzazioni di volontariato, selezionando tra le dotazioni di queste ultime i mezzi, i materiali e gli uomini necessari. I risultati non sempre hanno soddisfatto le attese e le necessità reali che l'emergenza richiedeva, non certo per la mancanza di preparazione specifica dei volontari e per mancanza di capacità di coordinamento da parte del servizio Protezione Civile, ma in genere per mancanza di mezzi ed attrezzature idonee alle esigenze poste dall'emergenza in corso. Infatti le Organizzazioni di volontariato sono in genere dotate di mezzi ed attrezzature obsolete, rispondenti alle reali capacità di spesa che le stesse posseggono. Molti automezzi non sono in grado di affrontare viaggi a lungo raggio o percorsi accidentati e risulta difficile reperire presso le singole Organizzazioni mezzi speciali, quali autobotti, gru, muletti, etc. Le Organizzazioni impegnano tutti, o quasi, i loro già magri bilanci per l'acquisto di automezzi vetusti, con il risultato di annullare la capacità di spesa dell'organizzazione per altri interventi e dotazioni e di non metterla comunque in grado di affrontare emergenze particolari a largo raggio.

La Regione Lombardia, nell'ambito del progetto dei CPE, può provvedere in proprio a dotarsi di automezzi ed attrezzature nuove e tenute in costante efficienza, idonee alla costituzione di una o più colonne mobili in grado di agire anche su ampia scala, al fine di raggiungere molteplici obiettivi, quali:

- reale capacità di risposta alle gravi emergenze nazionali ed internazionali;
- immediata disponibilità dei mezzi e delle attrezzature;

- sgravio delle Organizzazioni dalla preoccupazione di dotarsi di mezzi per operazioni a vasto raggio e migliore capacità di spesa per le stesse in altri settori.

Le Organizzazioni di volontariato selezionate (in base ad una qualificata formazione dei singoli volontari, omogenea a livello regionale e sulla base di criteri logistici e di dislocazione delle sedi dei CPE) saranno occupate nelle attività di gestione, impiego e manutenzione della colonna mobile. Questo consentirebbe alle stesse Organizzazioni di partire per le emergenze dotati di mezzi ed attrezzature altamente affidabili e soprattutto in grado di rispondere alle esigenze che le varie emergenze dovessero imporre. Alle Organizzazioni verrebbe quindi affidato l'importante incarico di "gestire" la colonna mobile (manutenzione e addestramento all'uso) liberandosi del carico finanziario sui propri bilanci. Ciò non toglie che in ogni caso le singole Organizzazioni possano mantenere mezzi ed attrezzature proprie, così come avviene oggi, per gli impieghi locali o su chiamata della costituenda Agenzia nazionale.

Nella costituzione delle colonne mobili si terrà conto di due differenti livelli di impiego:

- provinciale - regionale;
- regionale - nazionale - internazionale.

Esistono già esempi applicati da altre Regioni in tal senso, le quali hanno operato scelte dettate dalle proprie specificità ed esperienze, ognuna sicuramente valida nell'ambito locale. La Regione Emilia Romagna dispone di colonne mobili provinciali, tarate sulla capacità di intervento a medio corto raggio. Per emergenze che richiedano spostamenti ed impegni più onerosi vengono "fuse" più colonne provinciali per formare la colonna regionale. La Regione Veneto dispone di una quantità relativamente abbondante di mezzi ed attrezzature in quanto provvede in prima persona al finanziamento di tali mezzi, rimanendone proprietaria, ma lasciando il mezzo in comodato d'uso alle varie Organizzazioni di volontariato. In tal modo può disporre l'invio di colonne mobili sufficientemente attrezzate. La Regione Lazio ha attivato colonne mobili sullo stile di quelle sinora impiegate dalla Lombardia, ovvero con mezzi di proprietà delle singole Organizzazioni di volontariato. Altre realtà più o meno simili sono state sperimentate in Piemonte ed in Toscana.

La novità che si vuole sperimentare in Lombardia è realizzare dei CPE strategicamente posizionati sul territorio lombardo, aventi caratteristiche di poli-nodi del sistema regionale di protezione civile per l'interazione/sinergia di più strutture operative.

#### **4.1.2. Ipotesi di colonna mobile per la Regione Lombardia.**

Valutati i fabbisogni della Regione Lombardia, le esperienze trascorse e sulla base anche del documento elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile sul tema in argomento, si ritiene che un modello di colonna mobile regionale possa essere così articolato:

- 2 camion con gru per trasporto container, di cui uno con attacco per lama terra
- 3 pulmini fuoristrada da 9 posti con gancio
- 2 auto fuoristrada con gancio
- 1 autobotte da lt.5.000
- 1 camper trasmissioni - ufficio
- 2 cucine su carrello da 250 pasti cad.
- 2 carrelli con 4 bagni e 2 docce l'uno
- 1 carrello officina
- 1 carrello per materiale elettrico
- 2 generatori da 70 KW silenziati più torre fari
- 2 bobcat
- 3 idrovore
- 1 lama terra per camion
- 1 botte per spurgo
- 1 potabilizzatore
- 8 tendoni componibili tra loro per circa 600 - 700 posti totali
- 15 tende pneumatiche per personale colonna mobile
- 1 tenda farmacia
- 1 tenda pronto soccorso
- 3 tende per ricoveri
- tavolati per vialetti antifango
- 1 terna
- 2 martelli pneumatici
- 1 cella frigorifero
- 16 ventilatori a pala
- 70 tavole con panche
- 100 brande
- 100 materassi gomma piuma

- materiale elettrico, idraulico, falegnameria, ferramenta e relative attrezzature (motoseghe, trapani, saldatrici, mole, seghe circolari, etc.)
- 2 container per stoccaggio tende, attrezzi, materiale vario
- 1 compressore e idropulitrice
- 2 cannoni ad aria calda
- piastrelle in plastica componibili ad incastro per pavimentazione di emergenza
- caldaia per produzione di acqua calda, collegabile a generatori elettrici.

Una colonna mobile così concepita dovrebbe essere gestita, in fase di mobilitazione, da circa 100 uomini, ripartiti secondo le specializzazioni di seguito riportate:

- 1 responsabile e due aiutanti;
- 8 addetti alla segreteria di cui un informatico;
- 8 addetti alle trasmissioni;
- 4 meccanici;
- 4 idraulici e falegnami;
- 5 medici di cui un igienista;
- 10 infermieri;
- 4 autisti con patente CE - DE - KD;
- 2 ruspisti;
- 8 cuochi e aiuti;
- 6 addetti alla sorveglianza;
- 30 operai generici competenti nel ramo edilizio - meccanico;
- 10 addetti ai servizi (mensa, pulizia, etc.).

Ipotizzando un turno di impiego settimanale, occorre prevedere la sostituzione con altri 100 uomini altrettanto addestrati. Ipotizzando ulteriormente emergenze a lungo termine di scadenza (quali ad esempio il terremoto umbro-marchigiano) e le normali defezioni per motivi impreveduti (malattia, lavoro, impegni familiari), sembra opportuno addestrare per la colonna mobile non meno di 400 - 450 persone. Se a queste si aggiunge il personale di servizio al centro per le consuetudinarie manutenzioni e presidi quotidiani il personale volontario che dovrebbe gravitare attorno al CPE dovrebbe raggiungere le 500 unità.

I CPE così concepiti dovrebbero avere principalmente la funzione di addestramento del personale all'uso della colonna mobile, abbracciando a tutto campo le attività formative di cui al punto 4.1.

La colonna mobile sopra descritta è ipotizzata per l'impiego generico in emergenze tipiche di protezione civile, quali quelle idrogeologiche e terremoti. Al seguito della colonna mobile si mobiliteranno, a seconda delle emergenze, gli specialisti nei vari settori (subacquei, cinofili, altro).

La colonna mobile regionale quindi non è concepita per attuare interventi specialistici, ma si mobilita per dare la prima immediata risposta all'emergenza, soprattutto in termini logistici ed ai sensi della legge 225/92 nell'ambito della direzione unitaria, concorre al soccorso delle popolazioni colpite.

La colonna mobile sarà di supporto per i volontari specializzati ed eventuali tecnici regionali che dovessero intervenire in un secondo tempo, per lo più in caso di gravi calamità, regionali o nazionali (o anche all'estero, se del caso).

Presso il CPE potranno inoltre essere allocate altre risorse in termini di attrezzature e mezzi mobili, oltre a quelli destinati a costituire la colonna mobile, con la funzione di rimanere da riserva per la colonna o da destinare ad altri impieghi (per esempio da supporto all'intervento di altri specialisti, quali i cinofili, subacquei, che spesso non sono dotati di adeguati mezzi per l'azione in zone disagiate).

La formazione di una colonna mobile così concepita comporta oneri finanziari rilevanti e mobilitazione di risorse e forze di volontariato notevoli. Per tale motivo non è concepibile una dislocazione diffusa dei CPE, neppure a livello di un Centro per Provincia, salvo il diretto intervento delle Amministrazioni provinciali. Si propone quindi, a livello sperimentale, la costituzione iniziale di tre - quattro CPE in tutta la Regione, dislocati preferibilmente nell'area circostante di Milano e nell'area bresciana, compatibilmente con le strutture disponibili.

## **4.2. Dotazioni**

Il Centro Polifunzionale di Emergenza dovrà essere in linea di massima dotato di un'area coperta ed una scoperta.

L'area coperta, delle dimensioni adeguate, dovrà assolvere alle funzioni di ricovero della colonna mobile o di singoli moduli, di altre attrezzature ed automezzi, di officina meccanica,

di sala radio, di aula didattica - biblioteca, di sala riunioni, di ufficio, di foresteria per 4 - 6 persone.

Al momento della localizzazione dei CPE dovranno essere indicate le dotazioni specifiche delle singole voci citate. Ad esempio l'aula didattica dovrà contenere: 40 sedie con tavolino, una scrivania, una lavagna luminosa ed un proiettore, una lavagna da muro, etc.

L'area scoperta, con superficie minima di 3.000 mq, dovrà garantire la possibilità di effettuare addestramento pratico, relativamente a logistica (come si monta un campo base, con infrastrutture, tende, distribuzione acqua, luce, etc.), operazioni antincendio, campo macerie per cani, etc..

L'area dovrà inoltre avere la possibilità di ricoverare un certo numero di containers sotto tettoie e la possibilità di far atterrare un elicottero.

## **5. Criteri di individuazione**

I criteri per la scelta della localizzazione dei siti discendono dall'intreccio di molteplici esigenze, con una certa libertà per quanto concerne i vincoli di legge, in quanto, come citato precedentemente i CPE non trovano una precisa individuazione nella normativa. Alcuni principi inderogabili sono comunque alla base dei criteri di scelta.

A) **Economicità/Sinergie**. Non è pensabile finanziare la costruzione ex novo di strutture idonee ad ospitare il CPE così come sopra descritto, con l'acquisizione preventiva dell'area. I CPE dovranno quindi necessariamente essere individuato presso strutture già esistenti, possibilmente appartenenti ad Enti pubblici che non ne abbiano più necessità d'uso (depositi ferroviari, ex caserme militari, magazzini di Enti locali). La Regione potrebbe al limite prevedere l'affitto della struttura, anche se sarebbe meglio un contratto in comodato d'uso. Ciò per evitare oltre ai costi iniziali di realizzazione, un eventuale spreco delle risorse nel caso che i CPE vengano a cessare la propria funzione nel corso degli anni. (Semmai la Regione potrebbe contribuire all'adattamento - ristrutturazione della sede).

B) **Funzionalità**. I CPE dovranno essere collocato in località non soggette a rischio, molto facilmente raggiungibili tramite grandi arterie viarie, vicino a scali ferroviari (ottimale sarebbe il collegamento alla rete ferroviaria).

C) **Strategicità**. Il CPE dovrà essere strategicamente collocato rispetto alla sua fruizione da parte delle Organizzazioni di volontariato, ovvero non dovrà essere decentrato in aree geografiche periferiche (ad esempio Oltrepò mantovano, alta Valtellina, etc.).

D) **Condivisibilità**. Il CPE dovrà essere "ideologicamente" condiviso dalle Amministrazioni locali, le quali troveranno nel CPE un supporto alle loro attività di protezione civile.

I CPE dovranno inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- vicinanza a grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade)
- lontananza da aree soggette a rischi
- accesso facilitato a mezzi pesanti (autoarticolati, bus, mezzi meccanici)
- possibilità di installazione di impianti per radio comunicazioni
- eventuale possibilità di scambio ferro - gomma
- superficie coperta min. mq 3.000 ; superficie scoperta min. mq 3.000
- esclusione delle aree montane interne, con l'eccezione dei bassi fondovalle valtellinese e camuno
- disponibilità di strutture pubbliche già esistenti non utilizzate ed aree dismesse (capannoni industriali, caserme, depositi, magazzini, etc.)

Per individuare sul territorio regionale strutture esistenti rispondenti ai criteri sopraccennati, è stata attivata un'indagine mediante una lettera inviata a tutte le Amministrazioni provinciali ed alle rispettive Prefetture, corredata da una scheda di rilevazione (proprietà, utilizzazione attuale, stato di manutenzione, superficie coperta/scoperta, accessibilità viaria, sicurezza, etc.).

Al momento si ritiene di non fornire indicazioni sulle localizzazioni già schedate per non suscitare inutili aspettative. Pertanto la graduatoria finale dei siti sarà pubblicata in una fase successiva. Non si ritiene peraltro di dare priorità temporale al sito regionale, ma potrebbero essere preventivamente e sperimentalmente individuati anche siti provinciali.